



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie
Il Direttore Generale

VISTO il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi 526 e 527 in base al quale il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° settembre 2015, subentra nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni per la gestione delle spese obbligatorie di funzionamento, fatta salva ogni facoltà di successivo recesso;

CONSIDERATO che la Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Ministero della giustizia - oggi denominata, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della giustizia, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie - è l'articolazione competente ad attuare i subentri menzionati nel disposto normativo sopraindicato;

VISTO il d.p.c.m. 15.06.2015 n. 84, pubblicato in G.U. - serie generale - del 29.06.2015, con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

VISTO l'art. 16, comma 4, del citato d.p.c.m. nella parte in cui prescrive che, fino alla data di entrata in vigore di uno o più decreti del Ministero della giustizia volti a stabilire la data di entrata in funzione delle Direzioni generali regionali di cui al d.lgs. 25.07.2006, n. 240, le funzioni attribuite alle predette Direzioni regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali;

LETTI il d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e la Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, che individuano nel Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello il soggetto competente nell'adozione i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria;

RILEVATO che risulta di prossima scadenza il contratto in essere per il servizio di vigilanza armata, il cui termine finale è fissato al 31.12.2018 ;

CONSIDERATO che i servizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica previsti per gli uffici giudiziari e all'ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria;

RISCONTRATO che a seguito della rilevazione del fabbisogno concernente il servizio in parola, di cui alla nota circolare prot. n. 2020556.U del 6.11.2017, il Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di **Genova** ha comunicato la necessità di attivare i servizi di Vigilanza armata di cui alla *Classe funzionale "A"* del decreto del Ministero dell'Interno datato 1° dicembre 2010, n. 269 recante la "*Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*", presso gli uffici giudiziari di **La Spezia** (Tribunale ordinario e Unep, Procura della Repubblica e Ufficio del Giudice di pace), sostanzialmente riconducibili all'attività di **piantonamento fisso e attività ispettiva con ingresso**;

CONSIDERATO che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., tra cui le convenzioni-quadro, ove esistenti;

RILEVATO che la procedura di gara finalizzata alla stipula della Convenzione Consip relativa ai “*Servizi integrati di vigilanza privata presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni*”, bandita dalla stessa Centrale di committenza in data 15 ottobre 2015, è stata definitivamente ritirata a seguito di annullamento della procedura di gara dichiarata con Sentenza irrevocabile del Consiglio di Stato - Sez. V del 6 marzo 2017, n. 1038, ritiro comunicato dalla Consip S.p.A. mediante avviso pubblicato in G.U. 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 49 del 28.04.2017;

VISTA la pubblicazione sul sito *www.acquistinretepa.it*, avvenuta in data 28.06.2018, del nuovo Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. S-124 del 30/06/2018 e sulla GURI n. 77 del 04/07/2018, delegato alla Consip S.p.A., nella qualità di *Centrale di committenza* per le Amministrazione dello Stato, mediante ricorso a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 50 del 2016, per l’affidamento di servizi di vigilanza armata per il Ministero della giustizia;

TENUTO CONTO che la predetta attività di gara risulta ancora nella fase di prequalificazione e che la stessa, ad ogni modo, non prevede l’attivazione di Lotti riguardanti gli Uffici giudiziari aventi sede della provincia di **La Spezia**;

RILEVATO che in data 28 agosto 2017 Consip S.p.A. ha attivato sul sito web il *Bando di abilitazione* per lo strumento d’acquisto del *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.)*, di cui all’art. 36, co. 6, del *Codice dei contratti pubblici*, relativo ai “*Servizi di Vigilanza e accoglienza*”;

CONSIDERATO che gli operatori economici che intendano prestare opera di vigilanza mediante *Guardie particolari giurate* presso proprietà mobiliari o immobiliari devono chiedere al Prefetto competente del territorio – coincidente con l’ambito provinciale - ove insiste la sede principale del soggetto richiedente il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. e che pertanto, anche al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese, si rende necessario procedere in ambito territoriale provinciale;

RISCONTRATO che, sulla base delle stime effettuate dalla *Centrale di committenza CONSIP* e sulla scorta del fabbisogno comunicato dagli uffici interessati, il valore economico del contratto di affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ausilio di *Guardie particolari giurate*, per il **triennio** decorrente **dal 1° gennaio 2019**, è stimato in complessivi **€717.069,54** oltre IVA (di cui €4.520,22 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente ed €102.438,51 **in caso di** proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 *d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, per una durata massima di mesi sei);

CONSIDERATO che il servizio in parola rientra tra quelli specifici elencati nell’allegato IX, con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal *CPV* da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in €750.000,00, secondo quanto disposto dall’art. 35, co. 1, lett. *d)* del citato decreto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un affidamento del servizio di cui trattasi, attivando procedure di evidenza pubblica nel più ampio rispetto dei principi generali in materia di appalti;

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell’importo stimato al di sotto della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. *d)*, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per procedere all’affidamento dei predetti servizi - per il periodo compreso **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre**

2021 - attraverso il Me.PA., purché vi siano operatori economici registrati sul sistema abilitati ad operare per l'ambito territoriale ove insistono le sedi di cui trattasi;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nel testo modificato dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di autorizzare la procedura d'acquisto, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di *Vigilanza armata* mediante *Guardie particolari giurate*, per il periodo **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021**, con un operatore economico abilitato alla somministrazione del servizio in parola presso gli Uffici giudiziari di **La Spezia**;
 - 2) che la spesa stimata riguardante il predetto periodo negoziale non è superiore a **€610.110,81** (seicentodiecimilacentodieci/81) oltre IVA e oltre €4.520,22 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente, non soggetti a ribasso;
 - 3) di autorizzare il Sig. **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia** sia alla stipulazione del relativo contratto d'acquisto (fermo restando le attribuzioni del Funzionario Delegato), sia alla nomina del *Responsabile del procedimento* che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del *Codice dei contratti pubblici* e provvederà, in particolare, ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e successive modifiche di cui al d.l. n. 187 del 2010, convertito con l. n. 217 del 2010.;
- Ai fini delle attività di fatturazione elettronica andrà confermato il codice IPA specifico dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procederà, all'atto della ricezione della fattura da parte del fornitore, ai necessari controlli e al successivo invio al competente *Funzionario Delegato* che effettuerà il pagamento;
 - Il *Funzionario Delegato* competente, nella persona del **Procuratore generale della Repubblica di Genova**, provvederà ad effettuare i necessari pagamenti dei corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della competente Conferenza Permanente - ovvero per il tramite dei dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 - mediante i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegato sul capitolo di competenza 1550 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, sulla base del fabbisogno prospettato e con successivo obbligo di rendiconto.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio MUNGO